



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIPARTIMENTO PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI, IL BILANCIO, LE RISORSE
UMANE E LA FORMAZIONE

CIRCOLARE N. 156

del 02/08/2006

AI	CAPI DEI DIPARTIMENTI LORO SEDI
AI	DIRETTORI GENERALI LORO SEDI
AI	DIRETTORI REGIONALI LORO SEDI
AI	DIRETTORI DEGLI ISTITUTI CENTRALI E PERIFERICI LORO SEDI
AI	DIRETTORI DEI SERVIZI N.D.G.
E P.C.	AL CAPO DI GABINETTO DELL'ON.LE MINISTRO SEDE
AI	SOTTOSEGRETARI DI STATO SEDE

Prot. n. 27602 del 02/08/2006
C. 04.01.04/F.74

Oggetto: Incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

L'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art. 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, stabilisce che *"le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con il personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:*

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".*

Il comma 6 bis dello stesso articolo prevede che *"le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione."*

L'eventuale contratto di lavoro, stipulato in forma scritta, deve quindi essere necessariamente riconducibile ad obiettivi e progetti specifici e determinati.

La spesa per gli oneri derivanti dal contratto deve essere imputata ai pertinenti capitoli di bilancio aventi per oggetto la realizzazione degli obiettivi e progetti succitati.

Escludendosi le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, è necessario prevedere forme di coordinamento tra lavoratore a progetto e committente sull'esecuzione della prestazione. Infatti, trattandosi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, la prestazione deve essere gestita autonomamente in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

Al contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, si applica la disciplina fiscale prevista dall'art. 50 del T.U.I.R., emanato con D.P.R. n.917/1986, che disciplina i redditi assimilati al lavoro dipendente.

Il contraente è obbligato all'iscrizione del lavoratore autonomo alla gestione separata INPS e a stipulare a suo favore la polizza assicurativa INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del vigente CCIM, il conferimento dei suddetti incarichi, incidendo sull'organizzazione del lavoro, è oggetto di contrattazione a livello di istituto.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

I dirigenti che stipulino contratti difformemente dalle disposizioni succitate e senza la relativa disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa, sono soggetti alle responsabilità previste dalla normativa vigente.

IL Direttore Generale
(prof. Alfredo Giacomazzi)